

Studio Plastina Milano

Avv. Pilerio Plastina
penalista-cassazionista

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE – ROMA
Sezione Penale

SI NOTIFICHI A:

PO SIMONETTA

Don. Sicu. IN

VIA

CARPI

Il sottoscritto, difensore di fiducia, per Procura Speciale, in calce al presente atto, del

Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU Onlus)

in persona del Presidente e Legale Rappresentante protempore, Dr. Roberto Elia Benedetto Cestari, munito dei poteri di cui allo statuto dell'associazione (cfr. art. 11 qui allegato) e della delibera del Consiglio Direttivo che si produce, *parte civile* nel procedimento n. **47675/09 R.G. – N.R. PM Milano e n. 556/10 R.G. GIP**, dichiara di proporre,

RICORSO PER CASSAZIONE

nei confronti della sentenza pronunciata il 7 ottobre 2010 dal GUP di Milano, Dott.ssa Paola Di Lorenzo, nel procedimento a carico di Po Simonetta, nata a Carpi il _____, ivi domiciliata in Via _____, imputata del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 595 primo, secondo e terzo comma C.p., sentenza con la quale il giudice dichiarava non doversi procedere a carico della stessa perché il fatto non sussiste, per i

MOTIVI

qui di seguito sinteticamente illustrati e salvo altri introdurne nel termine di legge, prima del giudizio di legittimità.

Assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata per netto contrasto con le risultanze processuali (art. 606 lett. e C.p.p.). Conseguente nullità della pronuncia.

Deduceva l'odierno ricorrente, nel suo atto di costituzione di parte civile (qui allegato sub. doc. n. 2) avanti al GUP:

*"Il CCDU, unitamente alle Onlus ASVI e Ce.Svi.C., hanno dato vita in Italia alla campagna culturale a mezzo stampa **"Perchè non accada anche in Italia ..."** contro la somministrazione di psicofarmaci ai minori, unitamente, peraltro, alla World Dance Alliance Europe (WDA), che agisce, in tutta Europa, sotto il patrocinio dell'Unesco.*

Il primo atto di detta iniziativa è stato la redazione e la diffusione di un milione di copie dell'opuscolo qui leggibile in allegato n. 1; alle scuole, alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ai due rami del Parlamento, ai media italiani ed internazionali.

*La campagna ha avuto il patrocinio del **Segretariato sociale della RAI** – oltrechè di organismi e personalità di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'editoria, del volontariato (cfr. la controcopertina dell'opuscolo prodotto sopra).*

L'esordio è stato indubbiamente di grande successo, tanto che si è già pensato di replicare la brillante iniziativa.

*Alla fine del novembre 2006 lo scrivente Presidente della C.C.D.U. apprendeva che il 14 ottobre del 2006 era apparso sul sito di news group **free.it.religioni.scientology**, uno scritto a firma Alessia, spedito dall'indirizzo di Alessia Guidi denominato <alessia.gu ... @libero.it> (allegato n. 2) nel quale questa persona, dopo aver fatto riferimento al fatto che il C.C.D.U. è "parte integrante" della Chiesa di Scientology e che, a suo dire – è la signora pare molto bene informata degli interna corporis, almeno, lo vuol dare a vedere – ingloberebbe CCDU, si spingeva ad affermare:*

"La Chiesa di Scientology, tramite il CCDU, sta raccogliendo fondi con la distribuzione dell'opuscolo della sua campagna".

Metteva a parte di ciò i sottoscritti Marco Crescenzi e Paolo Barletta, che rapidamente potevano leggere sul web la richiamata affermazione.

*L'affermazione, oltrechè **completamente falsa** è massimamente diffamatoria per le Onlus rappresentate dagli scriventi, che a dire della Guidi, si sarebbero prestate al turpe commercio, tanto da esporle alla pubblica deprecazione.*

liceversa la campagna, di grande successo, ha, naturalmente, avuto i caratteri dell'assoluta gratuità. È peraltro difficile anche soltanto immaginare che si potessero raccogliere fondi dai destinatari delle brochure, in massima parte costituiti da insegnanti di scuole elementari e medie, da sindaci ed enti amministrativi, da parlamentari e giornalisti.

Si appalesa così come sia stato unico scopo della Guidi, quello di diffamare pesantemente le organizzazioni qui rappresentate.

Diffamazione aggravata sia dall'attribuzione del fatto infamante determinato, sia perchè arrecata con il più potente mezzo di pubblicità del nostro tempo (art. 595, secondo e terzo comma C.P.), il web."

Il Pubblico Ministero, dal canto suo, **ben compresi i termini della questione sottoposta al suo esame**, una volta identificata la persona fisica che si nascondeva dietro allo pseudonimo Alessia Guidi, promuoveva l'azione penale nei termini indicati nella denuncia - querela, così manifestamente confermando che il punto centrale della controversia tra il CCDU e l'imputata era costituito dall'aver quest'ultima, **del tutto falsamente**, attribuito alla Onlus scrivente di aver raccolto danari non per i suoi scopi statutari ma per **girarli fraudolentemente alla Chiesa di Scientology**.

Anche la difesa dell'imputata, come danno atto le sue memorie difensive, mostra di aver pienamente inteso l'oggetto assai specifico del contendere e la sua indubbia portata diffamatoria, oltre che per il CCDU, anche per le Onlus ASVI e Ce.Svi.C. .

Dunque, era chiaro a tutti che la completa e precisa incolpazione contestata dal PM all'imputata, intendeva attribuirle quale condotta di diffamazione delle parti offese, il fatto determinato di avere attribuito a queste il compito scorretto, illecito, truffaldino di essersi prestati a raccogliere fondi **per la Chiesa di Scientology**, cioè danari da riversare poi nelle casse di quest'ultimo ente.

Nulla quaestio sulla circostanza che nell'ambito della campagna "perché non accada", il ricorrente e le due altre Onlus abbiano potuto e voluto per i loro fini, raccogliere fondi da destinare ai loro scopi statutari, come si rinviene e si ricava dalla stessa e-mail citata in sentenza e qui allegata (sub doc. n. 3).

Come dire, la Onlus ricorrente, al pari delle altre, non disdegnava affatto, di raccogliere donazioni da far confluire poi **nelle sue casse per poi destinarle al conseguimento dei propri fini**.

Come facilmente s'intende, **una cosa è destinare le donazioni ai propri fini, altra, ben diversa, è destinarli alle casse di una presunta quanto oscura mandante, così da doversi considerare un comportamento di questo tipo, a dir poco, truffaldino**.

In verità, il CCDU, pur avendo uno "**stretto collegamento**" con la Chiesa di Scientology che per nulla si è mai inteso negare, costituito dalla condivisione di alcuni principi di ordine religioso e

quindi intellettuale, dei soldi raccolti assieme alle altre Onlus, non ha versato neppure un centesimo alla Chiesa di Scientology.

Dall'altro canto che una sicura oppositrice della Chiesa di Scientology, come pacificamente si definisce la Signora Po Simonetta, affermi, in un articolo circolante sul web, peraltro nascondendosi dietro un nickname:

“La Chiesa di Scientology, tramite il CCDU, sta raccogliendo fondi con la distribuzione dell'opuscolo della sua campagna”

molto chiaramente intende additare la Chiesa di Scientology come ente che draga risorse da tre Onlus, risorse acquisite invece, in vista del conseguimento di un obiettivo sociale condiviso, che viene a funzionare da elemento di raggiro per i versanti e da elemento sicuramente illecito, perché truffaldino, per chi si venga a prestare ad una così turpe attività.

Nessun dubbio, fino al momento della decisione qui ed ora impugnata, che le questioni e le circostanze di causa si ponessero e si riscontrassero agli atti, per come sopra narrato.

Il Giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto, per come letteralmente risulta dalla sua motivazione, una vicenda che è assolutamente diversa da quella posta al suo esame, atteso che, come si ricava dalla motivazione della sentenza, ha dichiarato il non luogo a procedere perché:

- A) corrisponde a verità che il CCDU abbia raccolto fondi con la campagna ***“perché non accada”***;
- B) vi è uno ***“stretto collegamento”*** con la Chiesa di Scientology.

Per convincersi di ciò è sufficiente leggere il seguente periodo della parte motiva della decisione (cfr. pag. n. 3 in basso):

“Sotto questo profilo dunque la punibilità della Po resta esclusa atteso che risulta dimostrata l'assoluta veridicità di quanto oggetto della sua denuncia (e cioè che gli attivisti della CCDU, associazione strettamente legata a Scientology, procedevano alla raccolta di fondi anche tramite la distribuzione dell'opuscolo “perché non accada”) e ciò si pone a pieno titolo quale esimente, o secondo altro orientamento quale condizione di non punibilità.

Ma ancor prima occorre osservare che la frase di cui le persone offese si lamentano così come riportata in imputazione non presenta di per sé alcun contenuto né aspetto diffamatorio.”

Ciò evidenziato e fatto rilevare, mostra senza dubbio alcuno che, del tutto stranamente, il Giudicante non pone l'attenzione sul fatto – reato inglobato nella condotta di incolpazione, ma con

na raccolto a 3
d il Giudice
frase di cu
diffamato
Subito
"sopra
del
o

neppure un
amente si
peraltro
zione
re

virement a 360 gradi, pensa e ritiene che il querelante CCDU lamenti di esser stato tacciato di una raccolta di fondi, cosa che veramente non è mai accaduta *in rerum natura*.

Ed il Giudice è tanto convinta di ciò che arriva a sostenere che, come abbiamo riportato sopra, "la frase di cui le persone offese si lamentano.....non presenta di per sé alcun contenuto né aspetto diffamatorio".

Subito dopo il Giudicante aggiunge, sempre sulla falsariga sopra criticata:

"soprattutto poi appare evidente che quella divulgata dalla Po è una semplice denuncia dell'esistenza di un fine ulteriore (la raccolta fondi – ndr.), rispetto alla mera distribuzione di opuscoli il cui contenuto non è messo in discussione....."

Ancora una volta, appare evidente come il Giudice dell'udienza preliminare, ritenga come fatto di diffamazione esclusivamente la circostanza che il CCDU **abbia raccolto fondi** e non, come doveva in base alla denuncia e alla richiesta di giudizio del PM, il fatto, diffamatorio quanto falso, che il CCDU, così come le altre due Onlus coinvolte, abbiano truffaldinamente rigirato alla Chiesa di Scientology i fondi raccolti dalla campagna "*perché non accada*" che dovevano, invece, essere destinati a tutt'altro fine ed in specie agli scopi statuari delle Onlus partecipanti.

L'ulteriore parte della motivazione della sentenza del GUP, ai fogli 4 e 5, percorre i vari criteri di legittimità secondo i quali può fondatamente essere riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca, pur non trattandosi nella fattispecie di un articolo giornalistico. Tuttavia non è di alcun interesse soffermarsi specificamente su questa parte della pronuncia, a fronte del maggior vizio già lamentato e sopra descritto nei suoi termini essenziali.

A fronte di tutto quanto sopra ritenuto e dedotto, attesa la fondatezza di quanto illustrato, e, di converso, il vizio qui lamentato, si confida nell'accoglimento del presente ricorso.

Per tali motivi, il concludente difensore,

chiede

che la Corte Ecc.ma, ritenuto fondato il ricorso interposto, Voglia accoglierlo e, per l'effetto, cassare con rinvio la sentenza impugnata, meglio descritta in intestazione, all'uopo, impartendo le più opportune statuizioni.

Con osservanza.

Milano, 19 novembre 2010

Avv. Pilerio Platina
[Firma]